

IL CITTADINO ITALIANO

Direzione ed Amministrazione: Udine, Via della Posta, 16. — Inserzioni nel corpo del giornale per ogni riga o spazio di riga cent. 60, in terza pagina sopra la firma del gerente 40, dopo la firma 30, in quarta pagina 20. — Per gli avvisi ripetuti si fanno ribassi di prezzo.

Si pubblica tutti i giorni, eccetto i festivi

In tutta ITALIA: anno L. 20 - semestre L. 11 - trimestre L. 6 - mese L. 3 — ESTERO: anno L. 32 - semestre L. 16 - trimestre L. 9 — Le associazioni non disdette si intendono rinnovate. — Non si restituiscono i manoscritti. — Lettere e pieghi non affrancati si respingono.

LE INSERZIONI per l'Italia si ricevono esclusivamente presso l'Ufficio annunci del Cittadino Italiano, via della Posta 16, UDINE. — Per l'Estero presso l'ufficio principale di Pubblicità A. MANZONI e C. MILANO, Via S. Paolo 11. — ROMA, Via di Pietra 91. — GENOVA, Piazza Fontane Marose. — PARIGI Rue Perdonnet, 14.

Il Grande Architetto dell'Universo

Un articololetto sull'assessore alla quiete pubblica comparso sul Paese di sabato, ci fece davvero inarcare le ciglia. In esso un cotale che si firma Borff attacca l'assessore municipale Marcovich, constatando come e qualmente questo signore dalla carica di segretario dei filodrammatici di Trieste, grazie a una tinta d'irredentismo e alla protezione del Grande Architetto dell'Universo, sia salito su su fino a coprire la carica di assessore municipale con l'incarico della pubblica istruzione.

Di più, l'articolista non dubita punto di proclamare essere l'intera amministrazione comunale di Udine sotto la protezione del Grande Architetto dell'Universo. In altre parole, Borff verrebbe a dire che nella nostra città due cose essenziali si richiedono per montare in alto e infischiarci di molte cosucce che recano tante noie agli ingenui: irredentismo e massoneria.

Ora, è fuor di dubbio che se il Paese si mettesse con tutta energia a sfatare l'irredentismo fatuo di non poche celebrità del giorno e a far conoscere che ogni cittadino d'Italia è per sua natura irredentista, senza peraltro sfruttare questo nome per ambizioni personali o per ottenere possibili cariche, perchè considerano l'irredentismo come un dovere, non come punto d'appoggio su cui sostenersi nella vita sociale; e se in linea parallela aprisse una campagna contro la massoneria e svelasse quante prepotenze, quanti soprusi, quante ancora ingiustizie si commettono nella nostra Udine da quella: non v'ha dubbio — diciamo — che il Paese si renderebbe benemerito verso la cittadinanza di un'opera altamente umanitaria e progressista.

Ma ne dubitiamo. Ascritti al partito democratico di Udine sono parecchi conosciutissimi massoni; per la redazione del Paese bazzicano persone non meno conosciute fra gli assidui alle loggie; breve, nella nostra città si avvera quanto l'Avanti giorni sono diceva di Napoli, che cioè massoni e democratici vanno di conserva tra loro. Ecco perchè dubitiamo che il Paese si metta per una via così nobile.

Borff più che un democratico deve essere un socialistoide, il quale se vede oscurantismo e oppressione nei clericali, non meno oscurantismo e oppressione vede nei massoni e perciò questi e quelli condanna alla gogna. I democratici invece sono semplicemente affetti di anticlericalità e sanno conciliare benissimo la cazzuola e il triangolo, le congiure segrete e i riti misteriosi con la libertà dei nuovi tempi e la luce ampia che cercasi diffondere su tutti e su tutto, luce che formerà la nota dominante del secolo che stiamo per incominciare.

Borff ha potuto scrivere il suo articolo sul Paese; ma sorgeranno altri che di quell'articolo si faranno premura di cancellare fin le ultime tracce. E diciamo questo perchè ricordiamo benissimo che quando nella tumultuosa seduta consigliere avvenuta la sera del giovedì passato qualcuno si diede a gridare: «Abbasso la massoneria!», c'erano dietro i democratici massoni a tirare per la giubba i gridatori a ciò smettessero

l'imporfuno grido e gridassero solo: «Viva Cavallotti!». E diciamo questo perchè ci sembra fino incredibile leggere nel Paese le seguenti parole con le quali l'articolista termina:

«O gran padre Dante, che ora vogliono collocare anche te sotto la protezione del Grande Architetto dell'universa camorra, quanto bene cantasti allorchè, parlando d'un male essenzialmente italiano, sentenziasti:

Ed un Marcel diventa Ogni villan che parteggiando viene!»

Come?... sarebbe mai questa un'allusione alla Dante Alighieri e allo sfruttamento che di questo bel nome intendono fare al presente massoni e massoneggianti?... Osiamo sperarlo.

Il Friuli è un paese benedetto!

Non si sa nemmeno immaginare le idee che si propalano in nostro riguardo nelle altre regioni d'Italia. Al leggere certi giudizi che si danno delle condizioni economiche e sociali del Friuli da scrittori anche insigni si ha proprio ragione di credere che questo è veramente «il lembo ignoto dell'italo terren». Nel Giorno di ieri un tal Enrico Montecorboli — per parlare di un fatto recentissimo — scrivendo sul Friuli comincia in più o meno che così:

«Il Friuli è un paese benedetto: la sua terra è fertile, l'agricoltura vi è in onore, le industrie si sviluppano rapidamente; la pianta uomo è robusta, saggia, energica, intelligente; le donne — anche le più povere — sono linde, garbate, graziose, rispettose; ed ovunque si vada per i campi, nidiate di bimbi, generalmente politi e ricciuti, bellini come i putтини di Nino da Fiesole, biondi come le spighe del grano, vi danno l'impressione che nel Friuli abbiano sede il benessere, la felicità e l'amore. E, difatti, così pensando, non si andrebbe lontano dal vero.

Un piagnisteo sulla miseria italiana sarebbe dunque difficile farlo parlando di questa regione, ma viene voglia invece di innalzare tutto un inno al lavoro, all'intelligenza, allo spirito intraprendente dei friulani.»

Chi leggendo a Milano o a Roma queste note tanto brillanti ma unitamente tanto poco veritiere, non si figura il Friuli come una nuova Colonia. Felice dove tutto va nel migliore dei modi? E dire che non c'è provincia che dia un contingente così enorme come la provincia di Udine all'emigrazione — 48 mila —; che non c'è regione dove si trovi una zona come la Carnia tanto in arretrato riguardo a mezzi di locomozione, e a industrie! Purtroppo che i piagnistei sulla miseria italiana si devono fare anche qui specialmente al vedere come sono compensati lavoro, intelligenza e spirito intraprendente di tanti friulani. E se il socialismo non ha fatto nelle nostre campagne troppi adepti, si è semplicemente perchè il sentimento religioso vi domina ancora fortemente, non certo perchè non vi trovasse l'ambiente adatto.

A proposito di barbabietole

Da un nostro collaboratore, del quale giorni sono pubblicammo un articolo — meritamente vivace — di protesta contro la critica situazione in cui vennero posti gli agricoltori causa le malangurate barbabietole, ricevevamo una lettera nella quale si espongono

a) le meraviglie nel vedere un giornale cittadino così detto democratico, che accoglie fra le sue colonne scritti, i quali della democrazia sono la negazione e i quali difendono a spada tratta il capitalismo schiacciante la piccola proprietà individuale;

b) le sottises d'un Rurale, che sul pre-

fato foglio quando a quando viene palesando la sua condizione tutt'altro che rurale con riviste e con divagazioni agricole degne più del cestino che della pubblicazione;

c) la malafede del non sullodato Rurale nel punto dove vuol ritenere intaccate dall'articolo sulle barbabietole egregie persone quali il professor Petri, il prof. Bonomi, il prof. Pitotti ecc., mentre Braigiù parla «di predicatori improvvisati», cosa che non si può dire certo di persone che hanno per missione loro naturale le conferenze agricole. Inoltre Braigiù scrive testualmente: «Si tratta di nuovi metodi di coltura e non s'insegnarono». Le quali parole non si possono certo attribuire a coloro che nelle loro conferenze insegnarono i metodi della nuova coltura per quanto fu loro dato insegnarli.

d) le constatazioni di fatto che le barbabietole furono un vero disastro economico per non pochi agricoltori, i quali — fino a prova contraria — mantengono il dubbio giustificato che il capitalismo abbia voluto, mediante la nuova industria, impinguersi col prodotto dei loro campi.

I decreti d'amnistia

Roma, 11.

Il Re ha firmato questa mane i seguenti tre decreti di amnistia e d'indulto: a) per i reati comuni; b) per le contravvenzioni alle leggi finanziarie; c) per i reati commessi dai militari di terra e di mare.

Primo Decreto

Visto l'articolo otto dello Statuto costituzionale del Regno, sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti. Sentito il Consiglio dei ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. primo. — E' concessa l'amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per i seguenti reati commessi fino alla data del presente decreto:

A) reati di stampa;
B) delitti contro la libertà del lavoro;
C) delitti di duello preveduti negli articoli 237, 238, 239, numero 3.º e 241 244 del Codice penale;
D) delitti commessi per imprudenza o negligenza o per imperizia nell'arte o professione o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, purchè non ne siano derivate la morte o lesioni personali prevedute nel numero due dell'art. 372 del codice penale;

E) furti di legna commessi nei boschi quando il valore della cosa rubata non ecceda le lire venti.

E' parimenti concessa amnistia pei delitti per cui la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore ai sei mesi, ovvero una pecuniaria non superiore alle lire 1800 oppure una pena restrittiva della libertà personale ed insieme una pena pecuniaria le quali, nel complesso, convertendo questa ultima a norma di legge, avrebbero una durata non superiore a sei mesi, qualora sia alternativamente stabilita una pena restrittiva della libertà personale od una pecuniaria, si prenderà per base la pena minore.

Art. secondo. — E' altresì concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:

A) contravvenzioni prevedute nel Codice penale, e nel testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 80 giugno 1889, numero 6114, serie III a, fatta eccezione

per gli ammoniti, delle contravvenzioni, di cui negli articoli 464 e 465 del Codice penale e 110 della legge di pubblica sicurezza;

B) contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sullo stato civile;

C) contravvenzioni prevedute nell'art. 110 del testo unico delle leggi sul notariato, approvato con regio decreto 25 maggio 1879 numero 4900 (serie II a);

D) contravvenzioni prevedute nella legge sulla tutela dell'igiene o sanità pubblica del 22 dicembre 1888 n. 5849 (serie III a);

E) contravvenzioni prevedute nelle leggi e nei regolamenti forestali sulla caccia e sulla pesca;

F) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi sulla fillossera approvato con regio decreto 4 marzo 1888 n. 5252 (serie III. a), nonché nella legge concernente l'ampliamento del servizio ippico del 26 giugno 1887, n. 4644 (serie III) e nel relativo regolamento approvato con regio decreto del 24 giugno 1888 n. 5531 (serie III);

G) contravvenzioni agli art. 177 e 180 del codice di commercio.

H) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi relative ai pesi ed alle misure ed al saggio e marchio dei metalli preziosi approvato con regio decreto 23 agosto 1890 n. 7088 (serie III) e nei relativi regolamenti approvati con i regi decreti 7 novembre 1890 n. 7249 (serie III) e 24 marzo 1892 n. 200;

I) contravvenzioni prevedute nella legge sulla polizia mineraria 30 marzo 1893 n. 184 e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 14 gennaio 1894 n. 19 e contravvenzioni prevedute nell'art. 18 del regolamento approvato con Sovrano rescritto del 5 marzo 1852 per l'estrazione dello zolfo col sistema dei calcaroni in Sicilia;

K) contravvenzioni prevedute negli art. 4 e 5 della legge 30 giugno 1889 n. 61 68 (serie III) sulla requisizione dei quadrupedi purchè entro 4 mesi da oggi i contravventori facciano le dichiarazioni prescritte negli articoli medesimi;

L) contravvenzioni prevedute nella legge 11 febbraio 1866, n. 3657 (serie terza) sul lavoro dei fanciulli e nel relativo regolamento approvato con regio decreto del 17 settembre 1886 n. 4082 (serie terza);

M) contravvenzioni prevedute nella legge sugli infortuni degli operai sul lavoro del 17 marzo 1898 n. 80 e nel relativo regolamento approvato con regio decreto del 25 settembre 1898 n. 411, fatta eccezione per le contravvenzioni di cui nell'art. 21 della legge medesima;

N) ogni altra contravvenzione preveduta nei codici, nelle leggi e nei regolamenti, purchè le pene ivi stabilite non superino sei mesi se restrittive nella libertà personale, ovvero 1800 lire se pecuniarie, osservate le norme indicate nell'art. primo quanto al computo delle pene medesime.

Art. terzo. — Le pene inflitte o da indigersi per tutti gli altri reati commessi fino alla data del presente decreto e non compresi nell'amnistia, di cui nei precedenti articoli, sono condonate se inferiori o eguali a sei mesi o a lire 1800, ridotte di sei mesi o di 1800 lire se superiori, osservate in caso di concorso di pene pecuniarie e restrittive della libertà personale le norme dell'art. primo.

Il condono o la riduzione non ha luogo quando si tratti di omicidio volontario consumato, tentato, ovvero di lesioni personali che hanno prodotto la morte o qualcuna delle conseguenze prevedute nel n. 2 dell'art. 372 del Codice Penale, eccetto che tali delitti siano stati commessi in istato di parziale infermità di mente o per eccesso

della difesa, o per grave provocazione, ovvero per causa di onore ai sensi dell'art. 47, 50 e 51 capoverso, 369 e 376 capoverso e 377 del Codice Penale.

Art. quarto. — Per le donne, pei sordo-muti, per coloro che si trovano in istato di completa cecità e per quelli che alla data del presente decreto non hanno compiuto i diciotto anni o hanno superato i 70 anni qualora non abbiano riportato alcuna precedente condanna per delitto a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, il condono o la riduzione di cui nell'art. 3 si estende ad un anno per le pene restrittive della libertà personale e a lire 3600 per le pene pecuniarie, osservate in caso di concorso le norme del 1.º art. primo.

Art. quinto. — Le pene inflitte in contraddittorio od in contumacia con sentenze dai tribunali militari o dei tribunali ordinari per i moti del 1898 o pei fatti ai medesimi connessi sono ridotte alla metà. Sono esclusi da tale beneficio coloro che per dichiarazione espressa nel dispositivo della sentenza furono condannati per uno dei reati indicati nel capoverso dell'art. terzo.

Art. sesto. — Nel caso di concorso di reati e di pene l'amnistia si applica distintamente a ciascuno reato; l'indulto si applica una sola volta dopo cumulate le pene secondo le norme stabilite negli articoli 7 e seguenti del Cod. pen.

Art. settimo. — L'indulto, di cui negli art. tre, quattro e cinque del presente decreto, si ha come non concesso, per i delitti, se nel termine di 5 anni da oggi il condannato commetta un nuovo delitto, pel quale riporti una condanna alla reclusione superiore a sei mesi. In questo caso la pena che sarebbe stata condonata, si computa insieme con quella incorso per nuovo reato, giusta le norme dell'art. 76 del Cod. pen.

Art. ottavo. — Il presente decreto non pregiudica le azioni civili derivanti dai reati, nè i diritti dei terzi. Esso non si applica ai reati di renitenza alla leva, di diserzione dalle navi della marina mercantile, nè ai reati preveduti nelle leggi finanziarie per i quali si provvede con separati decreti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 11 novembre 1900.

Firmato: VITTORIO EMANUELE

Controfirmato: E. Gianturco.

Secondo Decreto

Vittorio Emanuele per Grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Visto l'art. 8 dello Statuto costituzionale del Regno, sulla proposta dei nostri ministri segretari di stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti e per le finanze, sentito il parere del consiglio dei ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. primo. — Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto:

A) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) venti maggio 1897 n. 217.

B) per le contravvenzioni alla legge sulle vulture catastali (testo unico) 4 luglio 1897 n. 276.

C) Per le contravvenzioni relative ai repertori prescritti in materia di tasse sulle assicurazioni marittime e sui contratti vitalizi previste dagli articoli 7, 8, 9 e 25 della legge (testo unico) del 26 gennaio 1890 n. 44.

D) per le contravvenzioni in materia

di tasse sulle assicurazioni diverse dalle marittime previste sia dall'art. 20 della detta legge 26 gennaio 1896, in quanto concernono il registro dei premi e la conservazione delle polizze originali e delle quietanze ivi indicate sia dagli art. 19 e 21 terzo comma e 22 della legge medesima come pure per le contravvenzioni relative ai repertori da tenersi per le stesse assicurazioni giusta l'art. 6 secondo comma del regio decreto 5 dicembre 1895 n. 6, 7, 8.

Non avrà però luogo il condono se entro tre mesi dalla data del presente decreto non siano per qualsiasi motivo le tasse tuttora dovute, e se inoltre entro lo stesso termine ed in quanto sia possibile non vengano adempite le formalità prescritte.

Art. secondo — Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto:

A) per le contravvenzioni agli articoli 24 e 32 della legge 1 marzo 1885 n. 3682 (serie terza) per il riordinamento della imposta fondiaria.

B) per le contravvenzioni all'art. 7 della legge ventitre giugno 1873 n. 1444 relativa alle omesse o inesatte dichiarazioni delle imposte dirette, all'articolo 69 della legge 24 agosto 1877 num. 1021 per la imposta sui redditi di ricchezza mobile, agli articoli 13 e 14 del relativo regolamento approvato con regio decreto 3 novembre 1894 n. 493. Sono condonate egualmente le soprattasse incorse e non pagate fino alla data del presente decreto prescritte dagli art. primo e quarto della legge 23 giugno 1873 n. 1444 per omesse o inesatte dichiarazioni delle imposte dirette.

Art. terzo — E' concessa l'amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:

A) contravvenzioni in materia di tasse di bollo previste nel titolo ottavo della legge (testo unico) 4 luglio 1897 n. 414.

B) contravvenzioni alle leggi sul bollo delle carte da giuoco.

C) contravvenzioni alle leggi sulla tassa di bollo dei contratti di borsa.

D) contravvenzioni alle leggi concernenti le tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi.

E) contravvenzioni alla legge relativa alla tassa annuale sui velocipedi.

Per le contravvenzioni, di cui alle lettere A, B, C e D l'amnistia non ha effetto se entro tre mesi dalla data del presente decreto, non siano per qualsiasi motivo pagate le tasse tuttora dovute e se inoltre entro lo stesso termine ed in quanto sia possibile non vengano adempite le formalità prescritte.

Art. quarto — E' concessa inoltre l'amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto e punite a termine dei seguenti art. di legge e di regolamento:

A) art. 24 della legge tre luglio 1864 n. 1827 per le contravvenzioni al dazio di consumo, alle tasse sulla fabbricazione della birra e delle acque gazoze.

B) art. 10 del regolamento approvato con r. decreto 1 maggio 1881 n. 183 per le contravvenzioni alla tassa di fabbricazione dell'olio di semi di cotone.

C) art. 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1884 n. 2086 per le contravvenzioni alla tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno.

D) art. 10, secondo comma, del regio decreto 25 dicembre 1877 n. 5124 per le contravvenzioni alla tassa sulla produzione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro.

E) art. 30 della legge 14 luglio 1891 n. 682 per le contravvenzioni alla tassa sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplosivi.

F) art. 20, comma secondo, del regolamento approvato col r. decreto 16 aprile 1896 n. 106 per le contravvenzioni alla tassa sulla fabbricazione del glucosio.

G) art. 4 dell'allegato b, alla legge 8 agosto 1895 n. 486 per le contravvenzioni alla tassa sulla fabbricazione della cioccoria preparata e degli altri surrogati del caffè.

H) art. 4, comma quarto, dell'allegato c, alla legge testè indicata per le contravvenzioni alla tassa sulla fabbricazione degli olii minerali.

I) art. 10, comma penultimo, dell'allegato e alla legge medesima per le contravvenzioni alla tassa sulla fabbricazione dei fiammiferi.

L) art. 8, penultimo comma, dell'allegato f alla ripetuta legge per le contravvenzioni alla tassa sul consumo del gaz luce e della energia elettrica.

M) art. 23 e 25 del testo unico delle leggi sugli spiriti approvato con r. decreto 30 gennaio 1896 n. 26.

N) art. 81, 82, 88, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali approvato con r. decreto 26 gennaio 1896 n. 20.

Art. quinto. — E' pure concessa l'amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:

A) contravvenzioni alla legge sul lotto purchè le pene applicabili od applicate o non pagate non eccedano le lire trecento e non trattisi di recidivi. Se tali pene superino le lire trecento e non eccedano lire mille sono ridotte alla metà.

B) contravvenzioni alle leggi sulle privative dello stato riguardanti i sali e tabacchi, esclusi i casi di contrabbando, purchè le pene applicabili od applicate e non pagate non eccedano le lire duecento e non trattisi di recidivi. Nei casi anzidetti le pene pecuniarie maggiori sono ridotte di un terzo.

Art. sesto. — Per tutti i reati commessi fino alla data del presente decreto e previsti dalle leggi doganali; da quelle sugli spiriti, sulle polveri piriche, sulle tasse di fabbricazione, sulle privative e sul lotto, le pene restrittive della libertà personale inflitte e da infliggersi sono diminuite di sei mesi.

Tale condono si ha come non concesso se nel termine di 5 anni dalla data del presente decreto il condannato commetta uno dei reati previsti nella prima parte del presente articolo in questo caso la pena che sarebbe stata condonata si computa insieme, con quella incorsa per nuovo reato, giusta le norme dell'art. 76 del Cod. pen.

Art. settimo. — Nel caso di concorso di reati e di pene l'amnistia si applica distintamente a ciascun reato; l'indulto si applica una sola volta dopo cumulate le pene secondo le norme stabilite negli art. 67 e seguente del Cod. pen.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 11 novembre 1900.
firmato VITTORIO EMANUELE
controfirmati Chinirri e Gianturco.

Terzo Decreto

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Visto l'art. 8 dello Statuto costituzionale del Regno, sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina; sentito il Consiglio dei ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' concessa amnistia:
A) ai renitenti e agli omessi di leva che per ragioni di età o di inserzione delle liste appartengano alle classi 1860 e 1861;

B) ai renitenti e agli omessi di leva che per ragioni di età o di inserzione delle liste appartengano alla classe 1862 ed alle seguenti, fino alla classe 1880 inclusa se della leva di terra e fino alla classe 1879 inclusa se della leva di mare, e che presentatisi o arrestatisi, siansi già costituiti o si costituiscono entro il 31 dicembre 1901 all'autorità del regio o regolino la loro posizione in alcuno dei modi stabiliti nell'art. due.

Art. 2. — Quelli fra i renitenti e gli omessi indicati nell'art. precedente, i quali risiedono all'estero, sono ammessi al godimento dell'amnistia senza obbligo di rientrare nel regio nei casi seguenti:

A) se entro il 31 dicembre 1901 provino mediante visita sanitaria avanti le regie autorità diplomatiche o consolari di essere affetti da taluna delle imperfezioni o infermità che motivano la inabilità al servizio militare degli iscritti di leva, giusta l'elenco stato approvato col nostro decreto del 24 marzo 1892, n. 104, e modificato con gli altri nostri decreti del 30 aprile 1906, num. 104, del 20 febbraio 1898

num. 71 e dell'11 giugno 1890, n. 209, se renitenti od omessi delle leve di terra, o giusta l'elenco approvato col nostro decreto del 10 dicembre 1896, n. 533, se renitenti delle leve di mare;

B) se chiedono, non più tardi del 31 dicembre 1901, alle regie autorità diplomatiche o consolari, di essere arruolati per procura, quando pel numero avuto in sorte nella estrazione debbano essere assegnati alla seconda categoria, ovvero trovavansi al tempo della chiamata alla leva della loro classe nella condizione di aver diritto all'assegnazione alla terza categoria;

C) se essendo soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria chiedono entro il 31 dicembre 1901 alle autorità di leva nel regio di essere ammessi a farsi surrogare negli obblighi di servizio militare da un fratello che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti o siano riconosciuti ammissibili a tale surrogazione;

D) se essendo soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria ed avendo i prescritti requisiti chiedono non più tardi del 31 dicembre 1901 alle regie autorità diplomatiche o consolari di essere ammessi all'arruolamento volontario di un anno anche con la facoltà di ritardare il servizio fino al ventesimo anno di età;

E) se essendo soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria e trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 120 della legge sulla leva di terra e dall'art. 43 della legge sulla leva di mare chiedono non più tardi del 31 dicembre 1901 per mezzo delle regie autorità diplomatiche e consolari di essere arruolati per procura in prima categoria e di venire poscia ammessi al ritardo del servizio fino al ventesimo anno di età;

F) se essendo soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria e appartenendo alla classe 1862 chiedono nel termine e nei modi indicati in questa lettera b di essere arruolati per procura.

Art. terzo. — E' pure concessa amnistia;

A) a tutti i militari del regio esercito e della r. marina che siano incorsi nel reato di diserzione semplice anteriormente al primo novembre 1900.

B) ai militari stati denunciati disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma anteriormente al primo novembre 1900.

C) ai militari stati denunciati disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi fatta in applicazione dell'art. 131 della legge sulla leva di terra e dell'art. 90 della legge sulla leva di mare ed ai militari mancanti alla chiamata alle armi per istruzione o per rassegna anteriormente al primo novembre 1900. Per i disertori di cui alle lettere A e B del presente articolo nati posteriormente al 31 dicembre 1861 e che non siansi già costituiti alle autorità militari del regio, la concessione dell'amnistia è subordinata alla condizione che vi si costituiscono entro il 31 dicembre 1901. Sono però dispensati da tale obbligo coloro che risiedono all'estero purchè provino entro il detto termine e nei modi stabiliti alla lettera a, del precedente art. secondo, di essere inabili al servizio militare oppure se appartenenti per ragioni di età alla classe 1862 facciano domanda entro il termine medesimo per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare del luogo di loro residenza, per essere ammessi al beneficio dell'amnistia. Per i disertori ed i mancanti di cui alla lettera c, nati posteriormente al 31 dicembre 1861 e che si trovino nel regio, la concessione dell'amnistia è subordinata alla condizione di cui al precedente comma per quelli che si trovano all'estero ed è subordinata alla condizione che chiedono entro il detto termine il nulla osta per rimanervi.

Art. 4. — I militari, i quali per avere già scontata la pena, che fosse loro stata inflitta per taluno dei reati indicati nei precedenti articoli, non potrebbero ora essere ammessi a godere del beneficio dell'amnistia potranno essere surrogati da un fratello negli obblighi di servizio ed anche, ove ne abbiano acquistato il titolo, essere trasferiti alla terza categoria.

Art. 5. — E' ridotta della metà la pena applicata o da applicarsi ai militari del r. esercito e della r. marina residenti all'estero o nel regio i quali

anteriamente al primo novembre 1900 siano incorsi nel reato di diserzione qualificata e che siansi già costituiti ovvero si costituiscono entro il 31 dicembre 1900, alle autorità militari nel regio.

Art. 6. — Fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti è concessa amnistia per i reati di cognizione della giurisdizione militare per i quali la legge stabilisce la pena del carcere militare non superiore a sei mesi per ogni altro reato. Le pene che furono o saranno applicate, per una durata superiore, sono diminuite di tre mesi.

Art. 7. — L'esercizio del grado di cui il militare era rivestito anteriormente alla condanna non si riacquista per semplice effetto dell'amnistia, ma rimane in facoltà del Governo di provvedere in ciascun caso.

Art. 8. — E' pure concessa amnistia per i reati di diserzione dalle navi della marina mercantile nazionale commessi anteriormente al primo novembre 1900 da individui della marina mercantile tanto cittadini che stranieri preveduti dal capo primo, titolo secondo, parte seconda del Codice per la marina mercantile; l'amnistia concessa ai disertori della marina mercantile col presente decreto non pregiudica alle azioni civili e ai diritti dei terzi derivanti dal reato stesso nondimeno i marinai della marina mercantile ammessi all'amnistia per effetto del presente decreto sono reintegrati nei loro diritti verso la Cassa degli invalidi per quanto riguarda la navigazione utile alla liquidazione dei loro assegnamenti anteriori alla diserzione.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 11 novembre 1900.
firmato VITTORIO EMANUELE.
controfirmati Di San Martino, Morin, Gianturco.

Decreto supplementare

Roma, 11. — S. M. il Re ha pure firmato il seguente decreto di riduzione delle punizioni agli incorporati nelle compagnie di disciplina.

Vittorio Emanuele terzo, per grazia di Dio e volontà della nazione, Re d'Italia; Visto il regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena approvato con r. decreto del 17 giugno 1886, sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A) La permanenza alla seconda classe di punizione di tutti coloro che alla data del presente decreto si trovino incorporati nelle compagnie di disciplina di punizione, nonché di quelli per i quali alla stessa data era già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a due mesi. E' condonata la restante punizione a quelli fra gli individui suddetti che hanno già terminato i loro obblighi di servizio e che alla data del presente decreto si trovino iscritti alla seconda classe di punizione o che hanno diritto al congedo i quali, alla data del precitato decreto, si trovino incorporati nelle compagnie di disciplina di punizione e non abbiano ottenuto il congedo per essere tuttora iscritti alla seconda classe di punizione.

B) I militari provenienti dalla regia Marina incorporati definitivamente nelle compagnie di disciplina speciali e di punizione che alla data del presente decreto abbiano compiuto trenta mesi di effettivo servizio computando quello da essi prestato prima di raggiungere il diciottesimo anno di età saranno inviati in congedo illimitato.

Art. 2. — La incorporazione delle compagnie di disciplina di punizione per le guardie di città e per le guardie di finanza le quali alla data del presente decreto si trovino già incorporate nelle compagnie stesse, nonché di quello per le quali alla stessa data era già stata pronunciata l'incorporazione, è ridotta di sei mesi.

Art. 3. — La permanenza temporanea nelle compagnie di disciplina di punizione per i militari della regia Marina e per le guardie di finanza le quali alla data del presente decreto si trovino già incorporate nelle compagnie stesse nonché di quelle per le quali alla stessa data era già stata pronunciata l'incorporazione, è ridotta a tre

mesi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1900.
firmato VITTORIO EMANUELE
Controfirmato Di San Martino.

Notizie Estere

Per il suffragio universale nel Belgio. — Bruxelles, 11. — Oggi fu dimostrazione socialista in favore del suffragio universale. Calma perfetta. Il Borgomastro ricevette i delegati e promise di consegnare una petizione ai pubblici poteri.

Una recita in favore della moglie di Bresci. — New-York, 11. — Iersera la polizia proibì la recita di un lavoro intitolato *Senza Patria* in favore della moglie di Bresci. Costei era presente allo spettacolo. Cinquecento anarchici, ch'erano accorsi alla rappresentazione, furono dispersi.

Il genetliaco del re all'estero. — La Stefani ci trasmette molti telegrammi dalle principali città dell'estero annunzianti che ovunque venne festeggiato il genetliaco del nostro re.

Il rimedio contro il cancro? — Buenos-Ayres, 11. — Il dott. Holberg pare abbia rinvenuto nelle lucertole il rimedio sicuro contro il cancro.

Salson condannato ai lavori forzati a vita. — Parigi, 12. — Alla Corte d'assise della Senna, venne condannato ai lavori forzati a vita quel tal Salson che attentò a Parigi alla vita dello Scià di Persia, sparandogli contro un colpo di revolver mentre transitava in vettura col proprio aiutante di campo. Com'è noto, la pistola non scattò.

Notizie Italiane

Dove si stabilirà la regina Margherita. — Torino, 11. — La regina madre Margherita nulla ha stabilito ancora circa la sua partenza da Stupinigi. Non è impossibile che ritorni ancora a Venezia prima di recarsi a Roma. Oggi giorno ella riceve la visita di qualcuno dei suoi reali congiunti. Uno dei più assidui è il duca degli Abruzzi.

Casale rifiuta la candidatura. — Napoli, 11. — Avendo i soci del Circolo liberale deciso di respingere le dimissioni del loro presidente Casale e promuoverne la rielezione a deputato, Casale ha risposto con una lettera in cui fatta la debita parte alla riconoscenza, che serberà imperitura verso i suoi elettori aggiunge: « Ho un sacro dovere da compiere verso Napoli e verso il mezzogiorno d'Italia: quello di non esporre il mio antico collegio al biasimo di avermi rieleto prima ancora di essermi purificato nel lavacro della verità e della giustizia! » Prega quindi di dare i voti ad altri. Speriamo dunque ne nascano di belle.

I liberati dall'amnistia. — Venezia, 11. — Iersera sul ponte della Paglia e sul Molo davanti le carceri si agglomerò una folla enorme, essendosi rapidamente diffusa la notizia dell'annuncio ufficiale dell'amnistia, che avrebbe liberato molti dei reclusi. Erano fra quella folla le spose, i teneri pargoletti e le innocenti sorelle di egregi ladri e truffatori. E quando uscirono furono buoi e lagrime, oh! commoventissime. E dopo furono sborne fenomenali. I liberati furono in tutto 108; dal ponte della Paglia ne uscirono 80, da San Severo 20 e otto femmine da S. Giuliano. Ed ora, galantuomini, in guardia! Aprite un po' più gli occhi e chiudete un po' meglio le porte.

Cronaca Cittadina

DIARIO SACRO

Martedì 13 — s. Didaco c.
Fiere e mercati della Provincia
Martedì 13 — Cecchini, Cividale.

Pel natalizio del Re. — Il nostro Municipio in ricorrenza del genetliaco del Re mandò il seguente telegramma:

« Primo aiutante di campo di S. M. il Re Roma. Auspicatissima ricorrenza augusto genetliaco prego V. S. I. presentare a S. M. il Re a nome cittadinanza udinese rispettosi anguri di felicità e sentimenti di devoto affetto.

Il Sindaco
Senatore Di Prampero. »

Dobbiamo rimandare a domani la pubblicazione di parecchi scritti pervenuti, causa mancanza di spazio, in gran parte occupato dai decreti di amnistia, che abbiamo voluto dare per intero perchè interessano non poco il pubblico.

La morte d'un buon prete. — E' morto stamattina il M. R. Don Leonardo Piva, cappellano del nostro Cimitero, di cui era ispettore. Buono e pietoso molto concorse all'erezione della Chiesa del Cimitero stesso. Pace all'anima sua.

La morte del Direttore Generale della Banca d'Italia. — Stanotte moriva improvvisamente a Roma il comm. Giuseppe Marchiori, direttore generale della Banca d'Italia. Veneto, amava la nostra regione; fu anche deputato di Gemona. Nella partita finanziaria era un valore riconosciuto.

Il Congresso dei segretari comunali. — Acclamato a presidente del Congresso il deputato Ghigi salutarono i congressisti il sindaco di Prampero a nome della città e il cav. Vitalba a nome del Governo. Il presidente si augura che il Governo pensi finalmente anche ai segretari comunali, specialmente perchè Saracco tiene le migliori intenzioni.

Il segretario di Codroipo, dott. Bufolo, legge una relazione sull'agitazione dei segretari nel Friuli e mostra che qui qualcosa a bene si è fatto.

Viene poi letto lo schema di statuto della Società dei segretari comunali del Friuli, schema che viene approvato. Su proposta del sig. Gaspardis, segretario di Bagnaria Arsa, viene approvato che la società sia eretta in ente morale e che aderisca alla federazione nazionale che ha sede in Roma.

Si passa quindi alle nomine del Consiglio direttivo che venne così costituito: Ballini dott. Federico e Fulvio Francesco pel Distretto di Udine — Nigris Osvaldo id. Ampezzo — Brusini Luigi id. Cividale — Marchesini Giuseppe id. Codroipo — Fabris Francesco id. Gemona — Etro dott. Girolamo id. Latisana — Bearzi Giuseppe id. Maniago — Macuglia Nicolò id. Moggio — Gaspardis Enrico id. Palmanova — De Carli Arturo id. Pordenone — Battistuzzi Luigi id. Scile — Covassi Giovanni e Bertolotti Francesco id. S. Daniele — Fancello Mariano id. S. Vito — Rossini Carlo id. Spilimbergo — Bertolotti Arnaldo id. Tarcento — Barbacetto Osvaldo id. Tolmezzo.

Viene infine mandato un telegramma di ossequio a S. M. il Re, e l'adunanza si scioglie. Più tardi vi fu poi un banchetto alla «Torre di Londra», dove vi furono vari discorsi e brindisi.

Torneo di scherma. — Una cinquantina di valenti schermatori si produssero ieri alla gara del Minerva. Alla sera vi fu l'accademia. Il punto che più interessò il numeroso e scelto pubblico fu quando il maestro Barbacetti si batté con il maestro Tagliapietra di Trieste. Segui poi la premiazione, indi un banchetto tenuto nella sala di scherma.

Le sfortune di Barbarani. — Se venerdì sera al Minerva accorse poca gente ad udire il poeta Barbarani, sabato sera pochissima si recò nelle sale dell'associazione dei commercianti per di nuovo udirlo.

Dopo la premiazione della Mostra. — Al Comitato della Mostra campionaria fioccano i rifiuti degli assegnati premi da parte dei premiati. Neppure stavolta la Giuria ha tutti accontentato e si che è stata larga e imparziale nell'aggiudicare.

La lotteria. — Malgrado il tempo piovoso molti biglietti furono anche ieri venduti, ma poco di notevole fu portato via, perchè tutti i più bei oggetti sono ancora fermi a disposizione dei fortunati, che li porteranno via a lotteria finita, e si finirà sabato e domenica.

Gli effetti dell'amnistia. — Per virtù dell'amnistia di ieri, onomastico del Re, la nostra Procura manderà all'aria libera un'ottantina circa di detenuti.

Così pure saranno eliminati molti processi, che dovevano tenersi nelle due preture e davanti il Tribunale in questi giorni.

La Corte d'Assise aprirà domani la sessione. Primo processo contro Mior Maria, imputata di infanticidio. Difensore l'avvocato Galeazzi,

In Tribunale. — La condanna di Querini. — Oggi vi fu il processo di quel gatto famoso che risponde al nome di Giovanni Querini di Via Cisis, che col riordinare le serrature di vari negozi aveva modo di procurarsi l'ingresso in quelli all'insaputa dei relativi padroni. Vi fu lunga serie di testimoni, molti dei quali danneggiati. Ma egli del resto era in maggior parte confesso.

Il Tribunale lo ha condannato a cinque anni ed otto mesi di reclusione, ridotti di sei mesi per l'amnistia, più a due anni di sorveglianza speciale.

Beneficenza. — Per le Derelitte in morte del cav. Biasutti Pietro: Dott. Antonio Joppi L. 3;

di Caterina Bonacciolì: Giuseppe Fabrizzi L. 1;

di Zorzutti Teresa ved. De Nardo: Maria v. Perosa L. 1;

di Berta Livia: Don Pietro Foramitti L. 2, sorelle Bonvicini L. 1.

La Direzione riconoscente ringrazia. Nella circostanza della morte della signora Cornelia Perissini la locale Cassa di Risparmio ha ricevuto L. 25 dal sig. Michele Perissini, per l'erigendo Ospizio cronici in Udine.

In morte

Don LEONARDO PIVA

Ad altri il compito di parlare del Sacerdote; ad altri il compito di parlare dell'artista — poichè Don Leonardo Piva era ottimo Sacerdote e distinto artista.

Noi quindi diremo semplicemente due parole dell'uomo.

Il cavaliere della Corona d'Italia Don Leonardo Piva, era cavaliere meritatamente di nome, ma lo era maggiormente di fatto.

Don Leonardo Piva era l'emblema vivente della filantropia, della vera e sincera filantropia, non di quella filantropia ufficiale ed ipocrita.

La mano destra di quel Reverendo, mai sapeva quanto faceva la sinistra, non era in Lui la semplice parola di conforto che ricevevano quelli che a Lui ricorrevano; la di Lui parola di Sacerdote era confortata anche materialmente, ed il conforto materiale veniva spontaneamente dall'ottimo ed impareggiabile di Lui cuore.

Per queste distinte doti Iddio accoglia quel benefico Prete nella meritata gloria.

I. Driussi.

STATO CIVILE

Bollettino settim. dal 4 ott. al 10 nov. 1900

Nascite	
Nati vivi maschi	7
femmine	9
morti	—
Esposti	—
Totale N. 17	

Pubblicazioni di Matrimonio

Francesco Bergamasco calzolaio con Giulia Musina operaia — Antonio Mattiussi spazzino con Maria Dorigo casalinga — Luigi Vizzutti bandajo con Ida Vittorio casalinga — Carlo Stefani ag. di comm. con Maria Kurz civile.

Matrimoni

Luigi Mantoani tipografo con Nizza Cattarossi casalinga — Valentino Beltrame presidente con Lucia Franzolini casalinga — Eugenio Talossi muratore con Maria Fumolo tessitrice — Eugenio Infanti possidente con Rosa Cantoni agiata — Primo Piovesan impiegato con Erminia Bonfin civile — Pietro Azzano sarto con Emilia Rubessi casalinga.

Morti a domicilio

Livia Berta Altrè di Ernesto d'anni 8 scolaria — Geremia Del Zotto fu Giacomo d'anni 71 muratore — Cornelia Perissini di Alberico d'anni 22 civile — Giuseppina Oressig-Salvadori d'anni 66 casalinga — Ottavia Lanchini fu Federico di giorni 11.

Morti nell'Ospedale Civile

Giovanni Murer fu Pietro d'anni 80 scarpellino — Angelo Strizzolo di Marco d'anni 25 mugnaio — Antonio Pezzetta fu Giacomo d'anni 66 muratore — Anna Querini di Francesco d'anni 43 casalinga.

Totale N. 9

dei quali 2 non appart. al Com. di Udine.

Estrazione del R. Lotto

del 10 ottobre 1900.				
VENEZIA	54	50	27	81
BARI	88	88	90	29
FIRENZE	58	19	8	23
MILANO	12	22	6	53
NAPOLI	63	65	19	13
PALESTRO	8	50	78	47
ROMA	83	77	48	21
TORINO	76	27	50	43

Politica, amministrazione e commercio

(Nostra corrispondenza)

ROMA, 11. (Lucano). — La convocazione del Senato. — Il Senato è convocato il 22 corr. alle 3 pom. L'ordine del giorno reca: Comunicazioni del Governo e comunicazioni della presidenza. Seguiranno le commemorazioni dei senatori defunti Bruzzo Calciati, Valsecchi, Annoni, Ferraris, De Renzi e Nobili; poi il sorteggio degli uffici. Nei giorni successivi si procederà all'elezione di un componente la commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori in surrogazione del defunto senatore Ferraris. Si eleggeranno anche i commissari che potranno esser mancanti nelle diverse commissioni permanenti, ed inoltre si costituiranno gli uffici per lo studio dei progetti di legge che venissero presentati.

Per il genellaco del Re. — Oggi il Re ha ricevuto i ministri per la firma dei decreti e la relazione degli affari. Saracco presentò al Re gli auguri del gabinetto. Numerosi dispacci di auguri giunsero dall'interno e dall'estero.

Al Quirinale. — Al Quirinale proseguono, alternandosi coi ricevimenti di vari uomini politici, i ricevimenti del corpo diplomatico per la presentazione delle credenziali. Stamani il Re ha ricevuto il sig. Barrère, ambasciatore di Francia.

I nomi delle nuove navi. — Con decreto odierno si diede il nome di Vittorio Emanuele alla nave da guerra di prima classe impostata nel cantiere di Castellamare, e il nome di Regina Elena alla nave che si costruisce alla Spezia.

Il tema per la gara d'onore. — Per l'annuale gara d'onore per il compimento in italiano, aperta fra i licenziati d'onore dai Licei e dagli Istituti tecnici dell'anno 1900, il ministro della pubblica istruzione, on. Gallo, fissò il tema seguente:

«L'unità d'Italia è fatta, ma non compiuta, coi plebisciti Veneto del 21 ottobre 1866 e Romano del 2 ottobre 1870. Né mai unità di nazione fu fatta per aspirazioni di più grandi e pure intelligenze, né con sacrifici di più nobili e sante anime, né con maggior libero consentimento di tutte le parti sane del popolo.»

«Giosuè Carducci».

Ah! le parti sane del popolo, proprio quando tutta Italia risuona dei commenti intorno agli incessanti scandali, che inquinano e deturpano la vita pubblica. Si capisce che il prof. Carducci è proprio ammalato seriamente.

Dispacci Stefani e Particolari

(Servizio diretto del «CITTADINO ITALIANO»)

Nuovi senatori

Roma, 12. — Il Re ieri su proposta del presidente del consiglio ha nominato senatori il duca di Sermonea, Cavasola, Giannetto, Colombo Giuseppe e il generale Saletta.

Il disastroso uragano dell'Asia

Hongkong, 12. — Il tifone continua a devastare la regione specialmente di Kulong ove parecchie case vennero distrutte e numerosi sono i morti fra la cinrma delle barche indigene.

Lo Czar ammalato d'influenza

Pietroburgo, 12. — Lo Czar è colpito d'influenza. La malattia procede normalmente senza complicazioni. Lo stato generale è soddisfacente. Non si pubblicheranno bollettini giornalieri.

Combattimento micidiale poi boeri

Capetown, 12. — In un combattimento fra gl'inglesi e i boeri a Belfast, i generali boeri Prönslow e Fourie rimasero morti, e Grobelaar ferito.

Russi e inglesi

che commerciano fra loro
Londra, 12. — Il Times ha da da Tientsin, che i russi lasciano Tientsin, e consegnano agl'inglesi la ferrovia di Shanhaikuan.

Si procede alla purga di Pechino

Pechino, 12. — Scienkiang, tesoriere della provincia di Paotingfu, il generale Hei Cukon e il colonnello Kin furono decapitati per aver partecipato ai massacri dei missionari. Le loro teste vennero esposte.

Una spedizione verso Kalgasi

Pechino, 12. — Una spedizione agli ordini del colonnello tedesco Cork si dirige verso Kalgasi. Di quella fanno parte un battaglione italiano misto di fanteria, bersaglieri con artiglieria, un plotone di cavalleria ed un battaglione tedesco con una compagnia di marina.

La partenza dell'ammiraglio Candiani

Pechino, 12. — L'ammiraglio Candiani lascia Pechino e torna a Taku.

Antonio Vittori, gerente responsabile.

BOLLETTINO DI BORSA

Udine 12 novembre 1900

RENDITA
Italiana Parigi fr. 94.65
Italiana Italia L. 99.97
Extérieur 4.º oro fr. 68.70

AZIONI
Meridionali L. 708.—
Mediterranee > 523.—
Banca d'Italia > 859.—
Edison > 423.—
Costruzioni Venete > 68.—

CAMBI E VALUTE
Francia chèque 105.92
Sterline > 26.60
Marchi > 130.70
Corone > 110.25
Napoleoni > 21.15

ULTIMI DISPACCI

Chiusura Parigi fr. 94.80
Tendenza al miglioramento.
Cambio per domani L. 105.85.

Una rappresentanza interessante

Mancava alla nostra Arcidiocesi una Agenzia Cattolica che fosse copiosamente fornita dei numerosissimi articoli che hanno attinenza al culto; ora però la Libreria Ecclesiastica del signor Raimondo Zorzi, avendo assunto la rappresentanza della rinomata Cereria Vescovile di Verona, sarà in grado di appagare qualsiasi richiesta di articoli religiosi. Quindi d'ora innanzi nella Libreria del sig. Zorzi si assumeranno commissioni non solo per oggetti di cartoleria e di sacri arredi, ma anche per qualsiasi provvista di candele e di torcie di cera di qualunque taglio, candele da tavola, incenso e storace, saponi lucignoli, ecc. ecc. il tutto ai prezzi modicissimi praticati dalla Cereria Vescovile di Verona.

Le fabbricatrici che intendessero far acquisto della cera che consumano nelle loro Chiese potranno quindi rivolgersi al copioso deposito del signor Zorzi in Udine, via Daniele Manin; considerando che la più alta onorificenza del Vaticano accordata alla Cereria Vescovile di Verona è il miglior documento comprovante l'insuperabile bontà dei prodotti del rinomato stabilimento.

Il listino dei prezzi è inserito nella IVª pagina del giornale.

FERRO-CHINA BISLERI

L'uso di questo liquore è ormai diventato una necessità per i nervosi, gli anemici, i deboli di stomaco.

Il chiarissimo Dott. EGIDIO D'ADDA scrive averne ottenuto «i più benefici effetti, massime nella cura dell'anemia e debolezza di ventricolo.»

ACQUA DI NOCERA UMBRA

(Sorgente Angellina)
Raccomandata da centinaia di attestati medici come la migliore fra le acque da tavola.

BISLERI e C. - MILANO

AVVISO

Il Negozio Fabris-Marchi in Mercatovecchio, nella prossima stagione invernale sarà fornito di straordinari assortimenti in Confezioni-Felicerie e ogni articolo di Novità e Cappelli per Signora che, per le importanti compere fatte sarà in grado vendere

a prezzi di eccezionale convenienza

Le signore sono preavvisate onde possano in tempo approfittare di questa favorevole occasione.



Prof. E. Chiaruttini

specialista

per malattie interne e nervose
Consultazioni dalle ore 10 alle 11 1/2 di tutti i giorni in Via della Posta n. 3.



GIUSEPPE BONANNI - Udine

LABORATORIO SPECIALE

Arredi da Chiesa

in argento cesellato, nonché in ottone dorato, argentato e nichelato. Argenterie da tavole, ed oggetti da fantasia. Cornici per ritratti e specchiere in ottone cesellato e galvanizzate.

Apparati per illuminazioni di altare, bracciali per sostenere lampadari in ferro battuto e modellato, con la doratura a mordente, ed a miniatura.

Argentatura e doratura a fuoco e nichelatura ad elettrico sopra tutti i metalli.

Dietro richiesta si spediscono disegni e fotografie analoghe a qualsiasi lavoro.

Trattoria, Birreria e Caffè

«ALLA CATTOLICA»

a prezzi onestissimi

PRECES

IN EXPOSITIONE SS. SACRAMENTI DICENDAE

ET QUAE CORAM SANCTISSIMO EXPOSITO VARIIS TEMPORIBUS IN HAC ARCHIDIOCESI.

E' uscito il Benedictionale edito per cura della Libr. Eccl. Raimondo Zorzi, e prescritto per l'uniformità a tutte le Chiese dell'Arcidiocesi, da Sua Ecc.za Ill.ma Mons. Arcivescovo, giusto suo rescritto 21 dicembre 1899.

Il lavoro è ruscitissimo sia nella forte compilatura, quanto pure nei tipi, e legatura.

Il suo prezzo è più che mitissimo, ciò fecesi onde tutte le Ven. Chiese, Istituti, e Collegi ne possano fare l'acquisto per la Chiesa, nonché per Cantori.

Prezzi

Legatura 1/2 Zigrin e angoli e tela con placche a secco e segnacolo lire 3,50. — Si spedisce franco di porto a domicilio aggiungendo centesimi 50.

LE INSERZIONI

per l'Italia si ricevono esclusivamente presso l'Ufficio Annunzi del Cittadino Italiano, via della Posta 16, UDINE; per l'Estero presso l'ufficio principale di Pubblicità A. MANZONI e C. MILANO Via S. Paolotti — ROMA Via di Pietra 91 — GENOVA Piazza Fontane Marose — PARIGI Rue Perdonnet, 14.



SEMINE AUTUNNALI.

FRUMENTO FUCENSE

Originario delle tenute del Fucino di proprietà del Principe Torlonia.

Ha vegetazione robustissima resistente a qualsiasi intemperie e non va soggetto alla ruggine e nebbie, paglia alta 2 metri, produzione superiore a tutte le varietà fin qui coltivate, raccomandato dai Sindacati Agricoli, Comizi e Consorzi Agrari.

100 Chili L. 37 | 10 Chili L. 4
Sacco nuovo Lire UNA. | Sacchetto nuovo Cent. 30.
Un Chilo centesimi 45.

Merce posta in Stazione Milano.

Un pacco postale di 5 Chilogr. L. 3.50
Un pacco postale di 3 Chilogr. L. 2.25

... Il Fucense merita elogio per la sua naturale bellezza e copiosità di grano che produce frutto fino a 38 spighe per ogni grano.
... è superiore ad ogni elogio, produttivo e resiste alla ruggine. Conte Comm. V. GIUSTI di Padova.
... Resiste all'allettamento, alla nebbia ed alla ruggine. Superiore nel prodotto a qualsiasi varietà. ANON. ASS. BASSI ANVEROSI di Melara.
... Il Fucense rende il doppio del grano, è più precoce e resistente alle malattie. ANON. NOBILE A. SERRAVALLO di Zenon di Piave.
... Resiste ai venti forti, non presenta ruggine. Conte ERICO DI COLLEONE MELA di Milano.
... Resistentissimo all'allettamento, produzione un terzo più del nostrano. L. BOMBARDI di Noale.
Il Fucense è stato più produttivo del Colonna. Conte Comm. MASCARETO ENZO di Verona.
... Lo abbiamo trovato resistente al vento e alla ruggine e più produttivo di altre qualità. MORA FEDERICO, Federazione Agricola Cattolica di Vicenza.

Frumento Noè	per 100 chili	L. 35.-
Frumento di Colonia selezionato >		35.-
Frumento rosso Varesotto		35.-
Frumento Turgido ibrido		50.-
Frumento precocissimo Giapponese.		
Il più prec. dei grani. Mat.		
15 giorni prima degli altri >		40.-
Frumento Rieti originario		43.-
Frumento di Rieti, prima ri-		
prod. ferrarese		35.-
Segale nostrana		30.-
Orzo nero (Novità)		45.-
Avena nera invernaga		33.-
Avena bianca Lincoln riprodotta >		35.-
Trifoglio incarnato		95.-
Veccia Vellutata		50.-

FRATELLI INGEGNOLI - MILANO Esclusivi incaricati per la vendita del FRUMENTO FUCENSE ORIGINARIO. - CAMPIONI GRATIS A RICHIESTA.

◆ Compendio della Dottrina Cristiana di Monsignor Michele Casati. Unica edizione approvata per l'Arcidiocesi di Udine. Vendibile presso la Tipografia del Patronato. ◆

LA capigliatura lussureggiante

è un invidiato attributo di bellezza.

A promuovere la crescita dei capelli, della barba e dei baffi a ritardare la caduta e l'incanutirsi ed, anzi, a rinforzarli, è indicatissima l'acqua o LOZIONE VENUS SEMPLICE PROFUMATA e INODORA.

LOZIONE VENUS AL PETROLIO

eminentemente antirifoltolare.

Fra le molte lozioni o acque per capelli oggi in voga, vien data la preferenza alla Lozione Venus al petrolio, poiché ai principi lucidi e detergenti della china e di altri preziosi componenti anticaduti che già per sé stessa la Lozione Venus contiene, il petrolio vi aggiunge una formula squisitamente indovinata.

La Lozione Venus semplice e al Petrolio costa L. 1.75 il flacone, più centesimi 60 per posta; tre flaconi L. 5.-, franchi di porto, dalla Società A. Bertelli e C., Milano, via Paolo Frisi, 26.

TINTURA ISTANTANEA INNOCUA

per tingere i CAPELLI e la BARBA in BIONDO, CASTANO o NERO

Indicare se si vuole la tintura per il biondo, per il castano oppure per il nero.

Questa tintura, usata esternamente conforme alla prescrizione, è garantita innocua, e si distingue dalle congeneri preparazioni, perchè non contiene nitrati d'argento, di piombo, di mercurio, ecc., l'assorbimento dei quali è molto nocivo. Tinge istantaneamente e durvolmente al naturale capelli o barba, dando loro un bel color biondo, castano o nero, a piacimento.

Un flacone L. 3.- più cent. 60 per posta; tre flac. L. 8.50, franchi di porto. Spedizione segreta, Società A. Bertelli e C., Milano, via Paolo Frisi, 26.

DOMENICO RAISER & FIGLIO

UDINE - Via Treppo N. 8 - UDINE

Premiata Fabbrica e Deposito per la vendita al dettaglio.

Specialità Damaschi, Seterie e Velluti in tutti i colori e per qualunque uso di Chiesa. Deposito pianete, stole, veli umerali, galloni, frangie, merletti, focchi, cordoni, ecc. sia in seta che dorati ed argentati, come in oro ed argento fini. Si ricevono ordinazioni di apparecchi, stendardi, gonfaloni, ombrelle da viatico, abiti da Madonna, anche in broccati di seta, come in oro ed argento fini, tutto a prezzi puramente di fabbrica.

Si accordano grandi facilitazioni sui pagamenti

La stima che gode la nostra fabbrica per la bellezza, bontà delle stoffe e la mitezza dei prezzi, è la migliore raccomandazione.

Martinuzzi Francesco

NEGOZIANTE DI MANIFATTURE

Piazza S. Giacomo (angolo Giacomelli) a destra della Chiesa

Ricchissimo assortimento Seterie, Damaschi, Brocati per apparati da Chiesa e addobbi, Seta spinata per Stendardi e Gonfaloni.

Frangie, Galloni, Merletti oro fino, mezzo fino, seta e cotone.

Scotti e stoffe di qualsiasi genere per abiti Sacerdotali, Thübet nero alto 1.80 per mantelli alla Romana. Impermeabili neri confezionati. — Assortimento completo di tappeti da terra. Damaschi lana e cotone, pizzi in ogni altezza per camici, cotte e parapetto altare. Unico rappresentante della casa Francese. Si accettano commissioni per ricami d'arredi sacri in seta, oro ecc. Tappeti mortuari, Telerie, Tovaglierie e qualunque articolo in manifatture.

La Ditta assume piena ed intera responsabilità sia per l'ottima qualità de tessuti tutti, che per la perfettissima esecuzione dei lavori.

Prezzi da non temere concorrenza.

PAGAMENTI RATEALI

Gran diploma di Sua Santità Leone XIII.

CERERIA VESCOVILE - VERONA

Deposito e Rappresentanza Arcidiocesana presso la Libreria Cattolica

UDINE — RAIMONDO ZORZI — Via Daniele Manin

CANDELE E TORCE DI CERA

PEL DIVIN CULTO di qualunque taglio e dimens. - insup. pel consumo economico

	Per contanti	A sei mesi
Cere Levantine al chilo		
I. Real Compimento di Smyrne	L. 3.10	3.20
II. > > d'Africa	> 2.60	2.70
III. > > di Bosnia	> 2.40	2.20
Cerino sottile per accend. le candele	> 3.50	3.60
Cere nostrali al chilo		
I. Qualità Superiore doppio-parif.	> 1.90	2.00
II. > Corrente (candelinesotto i 50 grammi).	> 1.60	1.70
Rifabbricazione di Cerume	> 0.50	0.50

Saponi - Spiritina levamachie - Incenso e Stovace - Oleocerina per barbiature - Lucignoli e galleggianti per Lampade - Lisciva saponacea da bucato.

Spedizioni garantite da rotture di viaggio: imballaggio in casse GRATIS per le commissioni superiori a 40 chilogr. - Per commissioni rilevanti si accordano comodi pagamenti rateali.

◆ Compendio della Dottrina Cristiana di Mons. Michele Casati Vescovo di Mondovì. Unica edizione approvata per l'Arcidiocesi di Udine. Vendesi presso la Libreria del Patronato a cent. 30 e 45 la copia. ◆